



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 82	di data 22/08/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. SISTEMAZIONE CAMPO CALCETTO SOPRAMONTE. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 180.000.00. OPERA N. 6694. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 21.08.2023 n. 230, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Sistemazione campo calcetto Sopramonte", opera 6694, datato giugno e luglio 2023, dell'importo complessivo di euro 180.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori	euro	134.166,41	
oneri per la sicurezza	euro	2.572,23	
sommano			euro 136.738,64
B) allacciamenti (i.v.a compresa)			euro 4.725,61
C) somme a disposizione dell'Amministrazione:			
C1) compensi incentivanti indennità tecnica (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	2.734,77	
C2) spese tecniche (oneri previdenziali compresi escluso IVA ex Legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 - regime forfetario, compresa imposta di bollo a carico dell'Amministrazione)	euro	5.718,48	
C3) i.v.a. 22 % su A	euro	30.082,50	
sommano			euro 38.535,75
Totale			euro 180.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce C2) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione della tipologia e dell'ubicazione dell'intervento nonché dell'esiguità dell'importo dei lavori e della modesta estensione dell'area su cui si interviene, che rendono antieconomica la previsione di distinte procedure e distinti contratti, a fronte del

pagina 1/5

considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

richiamata la propria determinazione 17.07.2023 n. 27/64 con cui tra l'altro si è stabilito:

- di dare atto dell'affidamento a tecnico esterno, con contratto perfezionato tramite scambio di corrispondenza prot. n. 152599 del 22.05.2023, dell'incarico di progettazione dell'impianto d'illuminazione verso la corresponsione del compenso di euro 3.445,96 (oneri previdenziali e iva compresi);
- di affidare a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori verso la corresponsione del compenso di euro 5.718,48 (oneri previdenziali 4% compresi, escluso IVA ex Legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 - regime forfetario, compresa imposta di bollo a carico dell'Amministrazione);
- di costituire un gruppo misto di progettazione composto da tecnici comunali e da professionisti esterni per la progettazione dell'impianto di illuminazione e per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, impegnando la somma di euro 5.718,48 e prenotando la somma di euro 174.281,52 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamato l'art. 21, comma 4, della L.p. 23/1990, come da ultimo modificato con la l.p. 26 maggio 2023, n. 4, ai sensi del quale fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

atteso che la soglia sopra indicata per l'affidamento di lavori è attualmente fissata a 150.000,00 euro dall'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

rilevato che l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 136.738,64 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

La modalità di affidamento sopra indicata consente un'ampia promozione della concorrenza e presenta una procedura con ridotti vincoli esecutivi e strumenti operativi standardizzati, il cui utilizzo garantisce il rispetto di tempistiche paragonabili alle procedure sopra richiamate;

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- i lavori di cui alla voce B) per l'importo di euro 4.725,61 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 16, comma 3, della l.p. 2/2016, come da ultimo modificato con la l.p. 26 maggio 2023, n. 4, prevede che "Fermi restando i casi in cui è necessario il ricorso al criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore alla soglia europea possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto”;

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

rilevato che lo scrivente servizio, ritiene, previa verifica, che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata nel capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e della normativa statale cui il medesimo rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per effetto della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306228;
- le proprie note istruttorie di data 20.07.2023 prot. n. 215827, di data 20.07.2023 prot. n. 215825 e di data 10.08.2023 prot. n. 235973;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 21.08.2023 n. 230, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Sistemazione campo calcetto Sopramonte”, opera 6694, datato giugno e luglio 2023, dell'importo complessivo di euro 180.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 174.281,52 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi 17.07.2023 n. 27/64 di euro 5.718,48 (oneri previdenziali 4% compresi, escluso IVA ex Legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 - regime forfetario, compresa imposta di bollo a carico dell'Amministrazione) nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

pagina 4/5

3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e della normativa statale cui il medesimo rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale delle lavorazioni della categoria prevalente indicata nel capitolato speciale di appalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D67H23000770004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 22/08/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 82	di data 22/08/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. SISTEMAZIONE CAMPO CALCETTO SOPRAMONTE. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 180.000.00. OPERA N. 6694. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 24 agosto 2023